

ROMA



Roma 7/05/2015

Proposta (di iniziativa consiliare)

del Consigliere Alemanno

“Istituzione di un Albo obbligatorio delle Associazioni o Organizzazioni religiose che non hanno sottoscritto Intese con lo Stato italiano, che svolgono attività di culto nel territorio di Roma Capitale”.

Premesso che:

al di là delle norme costituzionali sulla libertà religiosa, non esistono leggi statali ordinarie che disciplinano la presenza e l'attività di culto svolte da Associazioni od Organizzazioni religiose non sottoposte alle norme dettate dal Concordato di cui all'art. 7 Cost. o dalle Intese sottoscritte con lo Stato Italiano ai sensi dell'art.8, comma 3 Cost.;

il Ministero dell' Interno con Decreto del 23 aprile 2007 ha adottato una “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione” come punto di riferimento essenziale per garantire percorsi di condivisione di regole e obiettivi tra le minoranze religiose e l'ordinamento giuridico e il contesto sociale italiani;

il 27 gennaio 2011 il Comitato per l'Islam italiano, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha espresso un parere sui Luoghi di culto islamici, in cui si raccomanda di regolarne la presenza anche alla luce delle competenze urbanistiche ed edilizie dei Comuni;

in quasi tutti i Comuni italiani è invalsa la consuetudine da parte di comunità religiose di aprire Luoghi di culto in modo surrettizio, nascondendoli dietro attività culturali, ricreative, sportive o commerciali, originariamente avviate con tali qualifiche, non tenendo conto non solo dell'abuso edilizio causato dal mancato cambio di destinazione d'uso, ma delle incompatibilità sociali, culturali ed urbanistiche causate da questo abuso;

Allegato A

REGOLAMENTO

DELL'ALBO OBBLIGATORIO DELLE ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO INTESE CON LO STATO ITALIANO, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CULTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di culto in locali pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, svolte da parte di Associazioni od Organizzazioni religiose che non hanno sottoscritto Intese con lo Stato Italiano.

Articolo 2

1. Con il presente Regolamento è istituito un Albo obbligatorio per le sedi e le attività delle Associazioni e Organizzazioni Religiose che non hanno sottoscritto Intese con lo Stato Italiano, che esercitano il culto in locali pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
2. L'Albo è tenuto nel Gabinetto del Sindaco che ne trasmette copia al Comando della Polizia Locale e ai Municipi di competenza.

Articolo 3

1. Le Associazioni ed Organizzazioni religiose non firmatarie di Intese con lo Stato Italiano, per poter svolgere le proprie attività in locali pubblici o aperti al pubblico, chiedono l'iscrizione delle sedi nell'Albo di cui all'articolo 2, e svolgono in esse esclusivamente le attività dichiarate, all'esito dell'avvenuta iscrizione.
2. Per essere iscritte all'Albo, le Associazioni e le Organizzazioni depositano i propri Atti Costitutivi e Statuti da cui si evince il rispetto dei valori della Costituzione italiana, attraverso la formale, integrale e non condizionata adesione alla "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione", adottata con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007.
3. La domanda di iscrizione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o dell'Organizzazione religiosa, e indica le generalità dei soci

fondatori e dei soggetti che ricoprono cariche direttive, ed allegare il registro dei soci ordinari.

4. Al fine della trasparenza delle fonti finanziarie, vanno depositati al 31 dicembre di ogni anno i Bilanci dell'Associazione o Organizzazione, in cui siano indicate le eventuali donazioni, lasciti o finanziamenti.
5. Dovranno essere indicati i locali pubblici o aperti al pubblico in cui l'Associazione o Organizzazione intende svolgere le proprie attività di culto. Tali locali vengono denominati "Luoghi di culto".

Articolo 4

1. I Luoghi di culto sono sottoposti ai preventivi controlli in materia igienico-sanitaria per verificarne la conformità alle leggi nazionali ed alle normative comunali, nonché la destinazione d'uso secondo le vigenti normative edilizie ed urbanistiche.
2. I Luoghi di culto devono trovarsi ad una distanza minima di 500 m da altre strutture adibite a pratiche religiose diverse, onde evitare potenziali problemi in termini di sicurezza o convivenza civile. I locali dovranno essere dotati di area parcheggio "in misura non inferiore al 200% della superficie lorda di pavimento dell'edificio".
3. I responsabili dell'Associazione od Organizzazione devono garantire all'interno e nelle immediate vicinanze dei Luoghi di culto, il rispetto delle normative in materia di sicurezza e decoro urbano, di occupazione del suolo pubblico e di eventuali attività commerciali e di ristorazione.
4. Laddove non sia possibile utilizzare esclusivamente la lingua italiana per le attività sociali e religiose nei Luoghi di culto, è obbligatorio di rendere disponibili a tutta la cittadinanza le relative traduzioni degli annunci e dei testi utilizzati.
5. I responsabili dell'Associazione od Organizzazione debbono garantire l'accesso ai Luoghi di culto a tutta la cittadinanza, nel doveroso rispetto della sacralità del luogo e delle pratiche religiose.

Articolo 5

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera, l'Amministrazione di Roma Capitale predisporrà tutti gli adempimenti per rendere operativa la disciplina dettata per l'istituzione dell'Albo in questione.
2. Entro i successivi 60 giorni le Associazioni e Organizzazioni religiose dovranno depositare la documentazione richiesta utilizzando una modulistica appositamente predisposta.
3. L'Amministrazione predisporrà controlli periodici attraverso la Polizia Locale per verificare che la documentazione depositata nell'Albo e le attività dei Luoghi di culto siano conformi ai requisiti previsti.
4. La mancata iscrizione all'Albo o la violazione delle norme del presente Regolamento comportano la revoca di ogni autorizzazione eventualmente già conferita relativa all'attività della Associazione religiosa e la chiusura del Luogo di culto, nonché la denuncia da parte dell'Amministrazione comunale dei responsabili delle violazioni alle Autorità competenti.